



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO GENERALE
delle ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. N 60 del 30/11/1998

Modifiche approvate con deliberazioni
C.C. N°17 del 20/03/2001 e C.C. N°20 28/5/2007



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE	3
ARTICOLO 3 - REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE.....	3
ARTICOLO 4 - ALIQUOTE E TARIFFE	4
ARTICOLO 5 - AGEVOLAZIONI	4
TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.....	5
ARTICOLO 6 - FORME DI GESTIONE.....	5
ARTICOLO 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	5
ARTICOLO 8 - SOGGETTI I RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE.....	6
ARTICOLO 9 - ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO DELLE ENTRATE	6
ARTICOLO 10 - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE.....	7
ARTICOLO 10 BIS - GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A CONTROLLO DEI DATI DELLE SUPERFICI IMPONIBILI	7
ARTICOLO 11 - ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	8
ARTICOLO 12 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE	8
ARTICOLO 13 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO	9
ARTICOLO 14 - SANZIONI.....	9
ARTICOLO 14 BIS - RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE E LIMITI PER RIMBORSI.....	10
ARTICOLO 15 - AUTOTUTELA.....	10
TITOLO III RISCOSSIONE	10
ARTICOLO 16 - RISCOSSIONE.....	10
ARTICOLO 17 - CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE	11
ARTICOLO 18 - TRANSAZIONE DI CREDITI DERIVANTI DA ENTRATE NON TRIBUTARIE	11
ARTICOLO 19 - RIMBORSI	11
ARTICOLO 19 BIS - COMPENSAZIONE	12
ARTICOLO 20 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	12
ARTICOLO 21 - NORME FINALI	12



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - *Oggetto e scopo del Regolamento*

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla Legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 25/2/1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

Il presente regolamento è dettato nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

ARTICOLO 2 - *Definizione delle entrate*

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ARTICOLO 3 - *Regolamentazione delle entrate*

I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

sono diventati esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 4 - *Aliquote e tariffe*

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per ciascuno di essi, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

ARTICOLO 5 - *Agevolazioni*

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui l'art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento della tassa Rifiuti Solidi Urbani e dal canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.



TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

ARTICOLO 6 - *Forme di gestione*

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt 24-28 della L. 8/6/1990, n.142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della L. 142/1990;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, in cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446;
- d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28/1/1988, n. 43;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.

La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi e deve risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito da ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

ARTICOLO 7 - *Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali*

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinenti il tributo stesso. La Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio. In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinarie e coattiva;



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

- e) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ARTICOLO 8 - *Soggetti i responsabili delle entrate non tributarie*

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 9 - *Attività di verifica e controllo delle entrate*

È obbligo del comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7/8/1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ARTICOLO 10 - *Rapporti con il contribuente*

I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate, siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero d'adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche) tutte le informazioni sulle modalità d'applicazione delle imposte e tasse comunali.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o d'altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della Legge 7/8/1990, n. 241, relativi ai casi d'accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.

Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente deve essere invitato, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e in ogni caso non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso d'imposta rispetto a quello richiesto.

Non sono irrogate sanzioni al contribuente, né richiesti interessi moratori, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento sia posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

Le sanzioni non sono in ogni caso irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito d'applicazione della norma tributaria e quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

ARTICOLO 10 Bis - *Garanzie del contribuente sottoposto a controllo dei dati delle superfici imponibili*

Nell'ambito dell'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, il Comune esercita i poteri conferiti dall'art. 73 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, nel rispetto delle norme contenute nei commi seguenti.

Nell'avviso d'accesso agli immobili, previsto nel secondo comma dell'art. 73 del citato Decreto 507, deve essere richiamata la facoltà del contribuente di farsi assistere durante l'accesso da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

L'accesso può avvenire per le abitazioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dei giorni feriali mentre per i locali adibiti ad attività produttive o di servizio si terrà conto dell'orario ordinario del loro esercizio.

Su richiesta del contribuente deve darsi atto, nel verbale delle operazioni, delle osservazioni e rilievi del contribuente o del professionista che l'assiste.

Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di 60 giorni per comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dal responsabile del tributo.

L'avviso d'accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

ARTICOLO 11 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri d'equità, trasparenza, funzionalità economicità delle procedure.

Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della Legge 7/8/1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione: Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Gli atti del Comune e dei Concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- L'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento;
- L'organo o l'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede d'autotutela;
- Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso d'atti impugnabili.

Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto d'accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

ARTICOLO 12 - Accertamento delle entrate non tributarie

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

ARTICOLO 13 - *Contenzioso tributario*

Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

Nel caso di servizio affidato in concessione ex art. 52, comma 5, lett. b), dei D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, il concessionario è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente, stipulando con gli stessi apposita convenzione e dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune o il concessionario ex art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

ARTICOLO 14 - *Sanzioni*

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui l'art. 7 o del concessionario.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ARTICOLO 14 Bis - Rinuncia all'imposizione e limiti per rimborsi

Il potere di rinuncia all'imposizione può essere esercitato in considerazione di criteri di economicità, valutato il carico dei costi amministrativi connessi alla riscossione del tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.

Tale limite è fissato in € 10,00 per tutti i tributi comunali. Non si procede, all'emissione di avvisi di accertamento per importi non superiori al limite previsto per ciascun tributo.

Il limite di € 10,00 è fissato altresì quale soglia minima per i rimborsi, ai sensi dell'art. 25 della L. 27/12/2002, n. 289. Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi non superiori al limite previsto per ciascun tributo.

Non si prevede a riscossione coattiva quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a € 15,00, fatte salvo diverse disposizioni di Legge.

In ogni caso non si procede alla riscossione di crediti di ammontare pari o inferiore al compenso dovuto per la riscossione.

Nelle ipotesi di cui sopra l'Ufficio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di atti di accertamento, di irrogazioni di sanzioni, alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso nei limiti e per le somme suindicate per ciascun tributo.

ARTICOLO 15 – Autotutela

Il responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifestato. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio della tutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO III RISCOSSIONE

ARTICOLO 16 – Riscossione

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973, n. 602, e ai Decreti Legislativi n. 46 del 26/2/1999 e n. 112 del 13/4/1999, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/4/1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 del D. Lgs. 25/02/1995, n. 77, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.

Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.

I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

ARTICOLO 17 - *Crediti inesigibili o di difficile riscossione*

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

ARTICOLO 18 - *Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie*

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, comma 3 del D. Lgs. 77/1995 circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

ARTICOLO 19 - *Rimborsi*

Il rimborso del tributo o altra entrata versata che risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o, in ogni caso, d'ufficio quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente, ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Ufficio Tributi

ARTICOLO 19 Bis - *Compensazione*

Non è ammessa la compensazione nell'ambito di ciascun tributo.

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, non può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti.

ARTICOLO 20 - *Accertamento con adesione*

Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs. 19/6/1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449.

ARTICOLO 21 - *Norme finali*

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Le modifiche apportate al presente regolamento avranno efficacia con decorrenza dal 01/01/2001.